

COMUNE DI FICCARAZZI

Città Metropolitana di Palermo

DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 39 Del 07.09.2023	ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO E APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO COMUNALE AI SENSI DELL'ART.4 DEL D.LGS. N. 23 DEL 14 MARZO 2011.
-----------------------------	---

L'anno Duemilaventitre, il giorno **SETTE** del mese di **SETTEMBRE** alle ore 18:00 e segg., nella Casa comunale.

Alla **I** convocazione in sessione **ORDINARIA** partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge

Risultano all'appello nominale

CONSIGLIERI	Pres.	Ass.	CONSIGLIERI	Pres.	Ass.
1) DOMINO PIETRO	X		9) FONTANA SALVATORE	X	
2) BLANDO MARILYN	X		10) LO CASCIO VINCENZO	X	
3) MORICI MARIA LUISA	X		11) MARTORANA MARCO	X	
4) CICALA ELENA	X		12) MARTORANA PAOLO FRANCESCO	X	
5) MONTI MARIANNA	X		13) CURVATO MARIA	X	
6) MARTORANA GIOACCHINO	X		14) GUGLIELMO FABIANA		X
7) LO CASCIO MARCO	X		15) MARTORANA GIUSEPPA MARIA GABRIELLA	X	
8) DI NOTO ORIANA	X		16) BISCONTI SALVATORE		X

Assegnati n. 16

In carica n. 16

Presenti 14

Assenti 2

Si dà atto della sussistenza del numero legale.

Presiede il Cons. Marco Martorana, nella sua qualità di Presidente

Partecipa il Segretario Comunale Avv. Maria Letizia Careti

La seduta è pubblica.

PRESENTI 14

ASSENTI 2 (Guglielmo Fabiana – Bisconti Salvatore)

Per l'Amministrazione sono presenti il Sindaco, l'Assessore Lanza e l'Assessore Saverino.

Il **Presidente** apre il secondo punto all'ordine del giorno a oggetto - Istituzione dell'Imposta di Soggiorno e Approvazione del relativo Regolamento Comunale ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011.

Il **Presidente** informa il Consiglio che con Decreto Regionale il Comune di Ficarazzi è stato inserito nell'Elenco dei Comuni Turistici della Sicilia e che, pertanto, l'Ente è legittimato all'istituzione dell'imposta di soggiorno.

Il Segretario Generale illustra i contenuti della proposta deliberativa diretta all'istituzione della predetta imposta nel territorio e avente a oggetto l'approvazione del Regolamento disciplinante la relativa applicazione. Vengono esposti i contenuti del Regolamento e le tariffe che si propone di prevedere. Precisa che sulla proposta è stato acquisito parere favorevole dell'Organo di revisione.

Il **Presidente** chiede se il gettito del tributo è destinato a specifiche finalità.

Il Segretario riscontra precisando che secondo il dettato normativo in materia le relative entrate devono essere destinate alla promozione turistica del territorio, ossia alla realizzazione di eventi o interventi come declinati dal Regolamento.

Il **Consigliere Lo Cascio Marco**, Presidente della Commissione Consiliare Regolamenti, fa presente che su detto regolamento è stato espresso parere favorevole.

Uditi gli interventi, il **Presidente** mette in votazione la proposta a oggetto - Istituzione dell'Imposta di Soggiorno e Approvazione del relativo Regolamento Comunale ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011.

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano dai Consiglieri presenti (n. 14 presenti – n. 2 (Guglielmo Fabiana – Bisconti Salvatore) assenti e votanti:

Favorevoli 14

Contrari 0

Astenuti 0

Il Consiglio Comunale approva la proposta a oggetto - Istituzione dell'Imposta di Soggiorno e Approvazione del relativo Regolamento Comunale ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011.

Terminata la votazione, il **Presidente** dichiara la chiusura del punto



**COMUNE DI FICCARAZZI
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
SETTORE V – TRIBUTI E SERVIZI DEMOGRAFICI**

Proposta di deliberazione al Consiglio Comunale

**OGGETTO: ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO E APPROVAZIONE DEL
RELATIVO REGOLAMENTO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 4 del D. LGS. N. 23 DEL
14.03.2011.**

UFFICIO PROPONENTE – SETTORE V

REGOLARITA' TECNICA:

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE V TRIBUTI DEMOGRAFICI

F.to Dott.ssa Gabriella Bongiovanni

REGOLARITA' CONTABILE:

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II FINANZIARIO

F.to Dott. Salvatore Greco



COMUNE DI FICCARAZZI
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
SETTORE V – TRIBUTI E SERVIZI DEMOGRAFICI

Proposta di deliberazione al Consiglio Comunale

OGGETTO: ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO E APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 4 del D. LGS. N. 23 DEL 14.03.2011.

Il Responsabile del Settore V

PREMESSO che con Decreto dell'Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo n. 188 del 02.03.2023 è stato approvato l'Elenco dei Comuni Turistici della Sicilia, nel quale è ricompreso anche il Comune di Ficcarazzi.

RILEVATO che la qualificazione dell'Ente quale Comune turistico implica la possibilità di istituire ed applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011.

RICHIAMATA detta disposizione, secondo cui:

- i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno;
- il gettito derivante dall'applicazione di detto tributo deve essere destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
- con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, dovrà dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

RILEVATO che, ai sensi del medesimo art. 4, nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (decreto entrato in vigore il 7 aprile 2011) i Comuni possono comunque adottare gli atti ivi previsti, vale a dire il regolamento disciplinante l'imposta.

EVIDENZIATO che la suddetta disciplina normativa è stata integrata e modificata dall'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 e dall'art. 180, comma 3, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34.

DATO ATTO che sulla base della richiamata normativa:

- il presupposto del tributo è costituito dal pernottamento presso strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extra-alberghiere ubicate nel territorio del Comune di Ficarazzi, compresi gli immobili oggetto di locazioni brevi stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali online, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità da locare;
- il soggetto attivo del tributo è il Comune nel cui territorio sono ubicate dette strutture o immobili;
- il soggetto passivo dell'imposta è il cliente che pernotta presso dette strutture;
- il responsabile di imposta è il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa canoni e corrispettivi in qualità di proprietario, usufruttuario o soggetto che abbia la disponibilità di unità abitative, ovvero il soggetto che interviene nel pagamento di detti canoni e corrispettivi quale gestore di portali telematici o gestore di attività di intermediazione immobiliare per locazioni brevi di immobili di cui all'art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

RICHIAMATO l'art. 64, c. 3, del D.P.R. 29.09.1973, n. 600, che identifica il responsabile d'imposta in *“Chi, in forza di disposizioni di legge, è obbligato al pagamento dell'imposta insieme con altri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a questi, ha diritto di rivalsa”*.

EVIDENZIATO, dunque, che i suddetti soggetti, in qualità di responsabili di imposta, sono obbligati al versamento del tributo nei confronti del Comune, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, ferma restando l'obbligazione solidale al pagamento e che, pertanto, sono tenuti a corrispondere al Comune l'imposta di soggiorno a prescindere dal pagamento da parte dei propri ospiti, senza che assuma rilevanza l'eventuale rifiuto del cliente a pagare l'imposta.

RILEVATO che, alla stregua di un'assestata posizione della Cassazione e di diversi pareri della Corte dei conti, la qualificazione normativa di detti soggetti quali responsabili del pagamento del tributo ha modificato lo *status* di fatto del gestore rispetto all'imposta di soggiorno, facendo venir meno la qualifica soggettiva pubblicistica di agente contabile, ossia di incaricato di pubblico servizio della riscossione della tassa e rendendolo soggetto obbligato in via solidale al versamento dell'imposta (Cfr. Cassazione sez. penale sentenze/ordinanze n. 19680 del 18/5/2021, n. 21890 del 3/6/2021, n. 22117 del 4/6/2021, n. 23904 del 17/6/2021; Corte dei Conti sez. giurisdizionale Toscana sentenze n. 365/2022, n. 222/2022).

PRESO ATTO che la Corte dei Conti ha, altresì, ribadito che i gestori di strutture, in quanto responsabili d'imposta, sono personalmente obbligati al suo pagamento, insieme ed in via aggiuntiva rispetto ai clienti ospitati, con diritto di rivalsa, anche se l'imposta scaturisce dalla vicenda, a loro estranea, del pernottamento in struttura ricettiva, affermando che, in ogni caso, immutati restano i presupposti di responsabilità amministrativo-contabile per danno erariale conseguente alla violazione degli obblighi di riversamento, contabilizzazione e rendicontazione delle somme riscosse.

CONSIDERATO che costituisce obiettivo primario dell'Amministrazione, in conseguenza della dichiarazione di dissesto, ripristinare condizioni stabili di equilibrio della gestione finanziaria, anche mediante l'istituzione di nuove imposte, nell'ottica di incrementare le entrate tributarie locali.

ATTESO che attraverso l'istituzione del presente tributo, in considerazione del vincolo normativo di destinazione del gettito fiscale, si intendono garantire adeguati interventi in materia di turismo, di valorizzazione della cultura e di tutela dell'ambiente, migliorando i relativi servizi pubblici.

VISTO l'art. 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO l'art. 4, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e possono istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno medesima, in deroga al succitato art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonché in deroga all'art. 1 comma 26 della legge 28 dicembre 2015 n. 208.

DI DARE ATTO, in ogni caso, che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 è stato differito al 31/07/2023 con Decreto del Ministero dell'Interno del 30/05/2023.

VISTO l'art. 117, comma 6, della Costituzione che attribuisce ai Comuni la titolarità della potestà regolamentare.

RICHIAMATO l'art. 7 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, secondo cui "nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni".

RICHIAMATO l'art. 52 commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 446/97, secondo cui "le province e i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti".

PRESO ATTO degli indirizzi dati dall'Amministrazione comunale in merito all'entità delle tariffe e alle ipotesi di esenzione dal pagamento del tributo.

DATO ATTO che la presente proposta è qualificabile, ad ogni effetto, come misura di salvaguardia degli equilibri di bilancio.

VISTO il "Regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno nel Comune di Ficcarazzi", composto da n. 13 articoli, predisposto da questo Responsabile di Settore sotto la direzione e il coordinamento del Segretario Generale, allegato alla presente di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

DATO ATTO che con nota prot. n. 11384 del 13.06.2023, l'Ente ha trasmesso all'Associazione Federalberghi, la bozza del Regolamento disciplinante l'applicazione di detto tributo, chiedendo disponibilità all'effettuazione di un apposito incontro diretto all'esame e alla valutazione di detta disciplina.

DATO ATTO che in data 19/06/2023 ha avuto luogo detto incontro tra l'Amministrazione e la Federazione Siciliana, i cui esiti di natura collaborativa risultano formalizzati in apposito verbale (prot. n. 11748 del 19/06/2023).

RITENUTA la competenza consiliare in materia ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n.267/2000 e dell'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011.

RICORDATO che, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 2011, i Comuni sono tenuti ad inviare per via telematica al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante inserimento nel portale del Federalismo fiscale, le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie di rispettiva competenza ai fini della loro pubblicazione nel sito informatico www.finanze.gov.it.

RILEVATO, infine, che, ai sensi del comma 15 quater del citato art. 13, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione su detto portale.

ACQUISITI i pareri favorevole resi, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Settore V Tributi e Servizi Demografici in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Settore II Economico-finanziario in ordine alla regolarità contabile.

DATO ATTO che sulla presente proposta deve essere acquisito il parere dell'Organo di Revisione Economico- Finanziaria, ai sensi dell'art. 239 lett. b) n.7, del D.Lgs. n.267/2000.

VISTI:


- Il D.gs. n.267/2000;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento comunale di contabilità

PROPONE

1. Di istituire nel Comune di Ficarazzi, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011, l'imposta di soggiorno e di approvare il "Regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno nel Comune di Ficarazzi", composto da n. 13 articoli, allegato alla presente di cui costituisce parte integrante e sostanziale (All.1).
2. Di dare atto che il presente Regolamento entrerà in vigore, in seguito alla pubblicazione sul Portale del Federalismo fiscale, dall'01/01/2024 e troverà applicazione nel periodo 1 aprile – 31 ottobre di ciascun anno solare.
3. Di rimettere al Settore Amministrativo la pubblicazione del presente provvedimento per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio on-line ed in modo permanente, entro sette giorni dall'acquisizione di efficacia, nella sezione "atti e provvedimenti L.R. 11/2015".
4. Di incaricare il Settore Tributi di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito comunale alla sezione Amministrazione Trasparente, alla voce Provvedimenti - Provvedimenti organi indirizzo politico e del Regolamento alla voce Atti generali, in attuazione del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 in materia di trasparenza amministrativa.
5. Di rimettere al Responsabile del Settore Tributi la pubblicazione della delibera di approvazione del Regolamento in esame sul sito internet www.finanze.gov.it, ai sensi dell'art. 13, comma 15 D.L. n.211/2011.

**Il Responsabile del Settore V
F.to Dott.ssa Bongiovanni Gabriella**

COMUNE DI FICARAZZI
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO



REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL COMUNE DI FICARAZZI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° del

INDICE

- Art. 1 Oggetto del regolamento - competenze - ambito di applicazione temporale
 - Art. 2 Istituzione e presupposto dell'imposta
 - Art. 3 Soggetto passivo e soggetto responsabile di imposta
 - Art. 4 Misura dell'imposta
 - Art. 5 Esenzioni
 - Art. 6 Pagamento dell'imposta da parte dei soggetti passivi
 - Art. 7 Obblighi dei responsabili di imposta
 - Art. 8 Controllo e accertamento dell'imposta
 - Art. 9 Sanzioni
 - Art. 10 Riscossione coattiva
 - Art. 11 Rimborsi
 - Art. 12 Contenzioso
 - Art. 13 Entrata in vigore - disposizioni finali e di rinvio
-

Articolo 1

Oggetto del Regolamento - competenze - ambito di applicazione temporale

- 1 Il presente regolamento è approvato in seguito alla pubblicazione del Decreto dell'Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo n. 188 del 02.03.2023 con il quale è stato approvato l'Elenco dei Comuni Turistici della Sicilia e nel quale è ricompreso anche il Comune di Ficarazzi.
2. Il presente regolamento, adottato nell'esercizio della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché nel rispetto dei principi contenuti nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, contiene la disciplina di applicazione, nel territorio comunale, dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
3. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e dei soggetti assimilati e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.
4. Al Consiglio Comunale compete l'istituzione della tassa di soggiorno, nonché l'approvazione e la modifica del relativo regolamento, nonché la disciplina per l'individuazione e la determinazione di agevolazioni ed esenzioni.
5. In assenza di nuova deliberazione, le tariffe deliberate con il presente atto si intendono prorogate per gli anni successivi, fino a diversa deliberazione adottata dalla Giunta Comunale, ai sensi dell'art.42, comma 2, lett f) del D.lgs. n. 267/2000 18.8.2000 n. 267, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla legge e comunque entro la misura massima stabilita dalla normativa.
6. L'imposta di soggiorno si applica con riferimento a presupposti impositivi che hanno luogo nel periodo 1 aprile – 31 ottobre di ciascun anno solare. L'imposta troverà applicazione a partire dall'anno 2024.

Articolo 2

Istituzione e presupposto dell'imposta

- 1.L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D. Lgs. n. 23 del 14.03.2011. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi in materia di: turismo, anche attraverso l'organizzazione e/o la partecipazione ad attività di promozione e manifestazioni di richiamo turistico; cultura, anche attraverso l'organizzazione di eventi e iniziative culturali e la partecipazione a manifestazioni culturali, anche in collaborazione con le scuole; stipula di convenzioni con Istituti Scolastici e di Formazione, Università, Enti e Fondazioni Culturali; manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali, storico – monumentali ed ambientali e di aree pubbliche e locali e infrastrutture a servizio del turismo e della cultura; valorizzazione di eventi culturali della tradizione popolare, storica, gastronomica e demo – etno – antropologica della paese, con particolare riferimento alla salvaguardia delle tradizioni popolari; potenziamento dei servizi pubblici locali, anche attraverso interventi mirati a migliorare l'accoglienza turistica, la vivibilità, l'igiene, il verde pubblico, il trasporto pubblico, la viabilità e il decoro urbano. Parte del gettito dell'imposta può essere impiegato, altresì, in favore della comunicazione istituzionale dell'Ente, anche mediante la creazione e diffusione, con l'ausilio degli strumenti di comunicazione, di materiale informativo e di promozione del territorio.
2. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extra-alberghiere ubicate nel territorio del Comune di Ficarazzi, quali, a titolo esemplificativo, quelle individuate e definite dalla legge regionale 6 aprile 1996 n, 27 art. 3 e successive modifiche e integrazioni (alberghi, motels, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agrituristici, esercizi di affittacamere, case e appartamenti per le vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventù), nonché, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), ostelli, agriturismi, strutture di turismo rurale.
3. Si intendono per strutture ricettive anche quelle il cui esercizio sia occasionale e/o svolto non in forma imprenditoriale.
4. Sono altresì soggetti all'imposta di soggiorno i soggetti che alloggiano presso immobili utilizzati per le locazioni brevi come definite dall'art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. *(contratti di locazione brevi stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali online, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità da locare).*

5. Il presupposto dell'imposta di soggiorno è il pernottamento nelle strutture e negli immobili di cui ai precedenti commi 2, 3, e 4, ubicati nel territorio del Comune di Ficarazzi, fino ad un massimo di 6 (sei) pernottamenti consecutivi.

Articolo 3

Soggetto passivo e soggetto responsabile di imposta

1. Ai sensi dell'art. 4, c.1 del D. Lgs. n. 23/2011, l'imposta di soggiorno è dovuta dai soggetti, non iscritti all'anagrafe del Comune di Ficarazzi, che pernottano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale di cui al precedente articolo 2.
2. I soggetti, di cui al comma 1, sono i soggetti passivi dell'imposta.
3. Sono soggetti responsabili di imposta i gestori delle strutture ricettive e i soggetti che incassano canoni e corrispettivi, ovvero che intervengono nel pagamento di detti canoni e corrispettivi quali gestori di portali telematici o di attività di intermediazione immobiliare per locazioni brevi di immobili di cui all'art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. Nel caso previsto dal comma 5-bis del citato articolo 4 deve essere nominato un rappresentante fiscale.
4. In qualità di responsabili di imposta, i suddetti soggetti sono obbligati al versamento del tributo nei confronti del Comune, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, ferma restando l'obbligazione solidale al pagamento e pertanto sono tenuti a corrispondere al Comune l'imposta di soggiorno a prescindere dal pagamento da parte dei propri ospiti, senza che assuma rilevanza l'eventuale rifiuto dell'ospite a pagare il tributo. L'art. 64, c. 3, del D.P.R. 29.09.1973, n. 600, identifica il responsabile d'imposta in "*Chi, in forza di disposizioni di legge, è obbligato al pagamento dell'imposta insieme con altri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a questi, ha diritto di rivalsa*". Il gestore di strutture ricettive opera, quindi, come responsabile dell'imposta divenendo esso stesso obbligato al pagamento con possibile rivalsa sui soggetti passivi, ossia su coloro che pernottano presso la struttura gestita.
4. I Responsabili di imposta sono altresì tenuti alla presentazione della relativa dichiarazione telematica, secondo il modello e nei tempi previsti dalla normativa vigente e agli ulteriori adempimenti stabiliti dalla legge e dal presente regolamento.

Articolo 4

Misura dell'imposta

1. In sede di prima applicazione le tariffe a persona per ciascun pernottamento effettuato nelle seguenti strutture sono determinate come segue:
 - Euro 3,00 (tre/00) negli alberghi – villaggi – Resort RTA 5 stelle e 5 stelle lusso;
 - Euro 2,00 (due) negli alberghi – villaggi – Resort RTA 4 e 3 stelle;
 - Euro 1,00 (uno) in strutture ricettive all'aria aperta – campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea e ostelli;
 - Euro 1,50 (uno/50) in tutte le altre strutture previste dall'art. 2 del presente Regolamento, diverse da quelle di cui ai punti precedenti.
2. L' imposta di soggiorno viene corrisposta con riferimento a presupposti impositivi che si verificano nel periodo ricompreso tra il 1° aprile e il 31 ottobre di ciascun anno.

Articolo 5

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) Minori fino al compimento del decimo anno di età
 - b) Coloro che si sottopongono a cure presso strutture sanitarie entro un raggio di 20 Km e coloro che assistono degenti ricoverati in strutture sanitarie entro un raggio di 20 km in ragione di 1 (uno) accompagnatore per paziente, nonché coloro che si devono sottoporre a visita medica specialistica nel territorio.

L'esenzione è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura o del medico specialista attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero.

- c) Le scolaresche compresi gli accompagnatori e gli autisti nell'espletamento della loro attività lavorativa;
 - d) Le guide turistiche e gli autisti di pullman nell'espletamento della loro attività lavorativa;
 - e) Gli appartenenti alle forze dell'ordine che soggiornano per esigenze di servizio;
 - f) I volontari che offrono il proprio servizio, in occasione di eventi e manifestazioni organizzate o patrocinate dall'Amministrazione comunale o per emergenze ambientali;
 - g) Coloro che prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura ricettiva di cui al precedente articolo 2;
 - h) I componenti di gruppi sportivi partecipanti ad iniziative e manifestazioni organizzate o patrocinate dall'Amministrazione Comunale;
 - i) I proprietari di quote individuali di uno stesso immobile, in multiproprietà, così come definito dal D. Lgs. N. 42798 e s.m.i., che versano l'IMU al Comune di Ficarazzi.
 - j) I soggetti titolari di incarichi professionali obbligatori (Revisori, OIV, DPO, etc) conferiti dall'Ente che soggiornano per esigenze di servizio;
 - k) Tutti i soggetti che soggiornano per periodi superiori a 6 giorni consecutivi non sono tenuti al pagamento dell'imposta dal settimo giorno di soggiorno consecutivo in avanti.
2. Tutte le esenzioni previste sono subordinate alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante la ricorrenza della relativa fattispecie, ovvero di documentazione probante, direttamente al gestore della struttura, che ne curerà la conservazione, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali (GDPR).

Articolo 6

Pagamento dell'imposta da parte dei soggetti passivi

1. I soggetti passivi dell'imposta, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno alloggiato, o al proprietario, usufruttuario o chi abbia la disponibilità di unità abitative per locazione turistica, o ad agenzie o società di gestione di intermediazione immobiliare e operatori professionali che intervengono quali mandatari o sub locatori.
2. Il gestore o i soggetti sopra citati provvedono alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo pagamento al Comune, nei tempi e con le modalità stabilite dal successivo art. 7.
3. Per i soggetti che gestiscono portali telematici, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, la riscossione e il pagamento dell'imposta di soggiorno sono stabilite attraverso modalità convenute con il Comune di Ficarazzi.
4. Il gestore e i soggetti sopra citati sono tenuti a conservare per cinque anni la ricevuta o fattura emessa a quietanzata a riprova dell'avvenuto regolare assolvimento dell'imposta, le dichiarazioni rilasciate dall'ospite per l'esenzione di cui al precedente art. 5, nonché tutta documentazione relativa all'assolvimento degli obblighi previsti per legge e dal presente regolamento.

Articolo 7

Obblighi dei Responsabili di imposta

1. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti:
 - a. a informare i propri ospiti dell'applicazione e dell'entità dell'imposta di soggiorno e delle esenzioni previste, in osservanza della normativa vigente, affiggendo inoltre cartelli informativi in appositi spazi;
 - b. a richiedere a ciascun ospite il pagamento dell'imposta entro il periodo di soggiorno e a riscuoterne l'importo rilasciandone quietanza e emettendo una apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);
 - c. a presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'articolo 3, di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;
 - d. segnalare all'Amministrazione, nei termini di cui al comma 2, i dati anagrafici dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta e trasmettere i seguenti modelli. A riguardo il gestore dovrà,

previamente, fare compilare all'ospite che si rifiuti di procedere al pagamento l'apposito modulo predisposto dall'Ente, così come dovrà compilare direttamente e trasmettere un ulteriore modello nel caso in cui l'ospite si rifiuti di compilare il precedente, perché in tal caso la segnalazione del rifiuto deve essere effettuata dallo stesso gestore della struttura ricettiva.

2. I gestori hanno l'obbligo di comunicare al Comune di Ficarazzi – servizio Tributi, entro il quindicesimo giorno del bimestre successivo, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel bimestre precedente, il numero dei pernottamenti, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima. Detta comunicazione dovrà, altresì, indicare il numero dei soggetti esenti, il numero dei pernottamenti e la relativa motivazione in base al precedente art. 5 e i dati anagrafici dei soggetti che hanno rifiutato di procedere al pagamento. Alla predetta comunicazione vanno allegati gli eventuali moduli di rifiuto al pagamento. La dichiarazione, da produrre anche nel caso di mancate presenze nel periodo o di totalità di ospiti esenti, è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo, anche per via telematica a mezzo Pec.

3. Fermo restando quanto sopra, il Responsabile di imposta è obbligato presentare, in via telematica ed entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, la dichiarazione cumulativa relativa all'anno precedente, secondo il modello ministeriale approvato dal MEF.

4. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse al Comune di Ficarazzi, entro il quindicesimo giorno del bimestre successivo a quello nel quale sono state riscosse le somme da versare, con le seguenti modalità:

- a) mediante bonifico bancario sul conto corrente di tesoreria intestato al Comune di Ficarazzi;
- b) mediante versamento diretto presso la tesoreria del Comune di Ficarazzi;
- c) mediante il modello F24 di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità previste dall'Agenzia delle entrate.

5. Parimenti tenuti agli obblighi sopra indicati sono, ai sensi dell'articolo 4, comma 5-ter, del Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50 convertito nella Legge 21 giugno 2017 n. 96, come modificato dall'articolo 180, comma 4, del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, i proprietari, gli usufruttuari o chiunque abbia disponibilità di unità abitative per locazione turistica, nonché i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, gli operatori professionali, che intervengono quali mandatari o sub locatori, qualora incassino i canoni di locazione o i corrispettivi o qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi.

6. I soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, qualora incassino i canoni di locazione o i corrispettivi, provvedono alla riscossione e al pagamento dell'Imposta di Soggiorno e agli ulteriori adempimenti previsti dalle Leggi e dal presente Regolamento, attraverso modalità convenute con il Comune.

Articolo 8

Controllo e accertamento dell'imposta

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle comunicazioni e dichiarazioni di cui al precedente art.7.

2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione e dell'elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire o trasmettere atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può:

- a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive, compresi proprietari, usufruttuari o chi abbia la disponibilità di unità abitative per locazione turistica o breve, ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- b) inviare ai gestori delle strutture ricettive "questionari" relativi a dati e notizie di carattere specifico, con l'obbligo di restituirli compilati e firmati.

4. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art.1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i. e di cui all'articolo 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 9

Sanzioni

1. Le violazioni del presente regolamento comportano l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati in materia dalla normativa vigente.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale pagamento dell'imposta, da parte del soggetto passivo, si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 471/1997 e s.m.i. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni cui agli artt. 9 e 17 del D. Lgs. n.472/1997 e s.m.i.
3. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, da parte del titolare della struttura ricettiva e soggetti equiparati, secondo le modalità e i tempi previsti dal superiore art. 7, comma 4, si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 471/1997 e s.m.i. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni cui agli artt. 9 e 17 del D. Lgs. n.472/1997 e s.m.i.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione cumulativa, di cui all'art.7, comma 3 da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria in misura compresa tra il 100% e il 200% dell'importo dovuto. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni cui agli artt. 9 e 17 del D. Lgs. n.472/1997 e s.m.i.
4. Le sotto indicate omissioni e/o le irregolarità sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative per la violazione di norme regolamentari, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 agosto 2000 n. 267:
 - a. omessa, incompleta o infedele comunicazione periodica, di cui all'art.7, comma 2 da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro;
 - b. violazione all'obbligo di informazione di cui all'art.7, co.1, lett. a) e b) da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro;
 - c. violazione dell'obbligo di conservazione delle quietanze e delle dichiarazioni dell'ospite da parte del gestore della struttura, si applica sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro.
5. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui al precedente comma 4 si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. L'irrogazione delle sanzioni per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione o dichiarazione non esonera dal versamento dell'imposta evasa.

Articolo 10

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente, mediante concessionario della riscossione se individuato dall'Ente.

Articolo 11

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art.7, comma 2.
3. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a 10 (dieci) euro.

Articolo 12

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributaria ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

2. Per le controversie concernenti le sanzioni amministrative irrogate ai gestori ai sensi della Legge n. 689/1981, il ricorso può essere proposto al Giudice ordinario competente.

Articolo 13

Entrata in vigore - disposizioni finali e di rinvio


1. Il presente regolamento, ai fini dell'entrata in vigore deve essere pubblicato, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 2011, sul Portale del Federalismo Fiscale.
2. Il regolamento trova applicazione, con decorrenza 2024, in relazione a presupposti impositivi che si verificano nel periodo compreso tra l'1 aprile e 31 ottobre di ciascun anno
3. Il regolamento viene reso disponibile mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente – sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. n.33/2023.
4. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario e, in particolare, i Decreti legislativi n. 471, 472, 473 del 18/12/1997, l'art. 1 commi dal 158 al 170 della legge 27/12/2006 n. 296, l'art. 1, commi 791 e ss., della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e il regolamento di contabilità del Comune di Ficarazzi.
5. Eventuali sopravvenute modifiche della disciplina nazionale troveranno diretta applicazione e, se in contrasto con le disposizioni del presente regolamento, prevarranno sulle stesse.

Il presente Regolamento viene pubblicato all'Albo on-line del Comune per quindici giorni consecutivi, dal _____ al _____ – Rep. n. _____.

Il presente Regolamento è divenuto esecutivo in data _____.

Ficarazzi, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Maria Letizia Careri



COMUNE DI FICARAZZI

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SUL

REGOLAMENTO COMUNALE

**PER L'ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO E APPROVAZIONE DEL
RELATIVO REGOLAMENTO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 4 DEL D. LGS. N- 23
DEL 14.03.2011**

COMUNE DI FICARAZZI

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 78 del 07.07.2023

OGGETTO: ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO E APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 4 DEL D. LGS. N- 23 DEL 14.03.2011

In data 03.07.2023 a mezzo PEC, questo collegio, nominato con delibera consiliare n.62 del 31.08.2021, riceveva la proposta di delibera consiliare prot. 11961 DEL 21/06/2023 avente ad oggetto: **"ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO E APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 4 DEL D. LGS. N- 23 DEL 14.03.2011"**

Fatta questa premessa,

il Collegio dei revisori, si è riunito in videoconferenza il giorno 07 del mese di luglio 2023 al fine di esaminare e rendere il dovuto parere sulla proposta di cui all'oggetto.

In videoconferenza si riuniscono:

- 1) Dott. Santo Palermo - Presidente;
- 2) Dott. Giuseppe Micale - Componente;
- 3) Rag. Giuseppe Tomasello - Componente

Il Collegio dei Revisori

preso atto che

- L'art. 4, comma 7 del decreto legge del 24.04.2017 n 50, convertito con legge del 21 giugno 2017 n 96 la quale istituisce che a decorrere dall'anno 2017 gli enti locali hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. del

14/03/2011 n 23;

- Il comune di Ficarazzi (PA), intende istituire l'imposta di soggiorno e di approvare il relativo regolamento che la disciplina;
- Che il regolamento è composto da 13 articoli;
- Che lo stesso entrerà in vigore, a seguito della pubblicazione sul portale del federalismo fiscale, dall'01 gennaio 2024 e troverà applicazione nel periodo che va dal 01 Aprile al 31 ottobre di ogni anno solare;
- Che il Comune di Ficarazzi (PA), a seguito alla pubblicazione del decreto dell'Assessorato Regionale Turismo, dello Sport e dello spettacolo n 188 del 02/03/2023, veniva ricompreso nell'elenco dei comuni Turistici Siciliani;
- Che nota prot. N. 11384 del 13.06.2023 l'Ente ha trasmesso all'Associazione federalberghi la bozza di regolamento;
- Che in data 19.06.2023 si aveva l'incontro tra l'amministrazione e la federalberghi Sicilia i cui esiti risultano verbalizzati (vedi verbale prot. 11748 del 19.06.2023);

ritenuto che

- L'art. 117 comma 6 della costituzione italiana attribuisce ai comuni la titolarità della potestà regolamentare;
- I regolamenti sono adottati nell'esercizio della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Lgs.vo del 12.12.1997 n 446, nonché nel rispetto dei principi contenuti nel Decreto Leg.vo del 18.08.2000 n 267;
- Spetta al consiglio comunale istituire la tassa di soggiorno, nonché l'approvazione e la modifica del relativo regolamento;
- Che in base all'art. 1 comma 169 della legge 27.12.2006 n 296 gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relativi ai propri tributi entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- Che a seguito del Decreto del Ministero degli Interni del 30 maggio 2023 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 è stato differito al 31 Luglio 2023;

considerato che

- La proposta di istituzione della tassa di soggiorno e l'approvazione del relativo regolamento è qualificabile come una misura che può salvaguardare gli equilibri di bilancio;
- il Consiglio Comunale ha competenza, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000, di approvare regolamenti;

Visto

- il parere favorevole reso ai sensi degli art. 49 e 147 del D.Lgs n 267/2000 dal responsabile del settore V Tributi e servizi demografici in ordine alla regolarità tecnica;
- il parere favorevole reso ai sensi degli art. 49 e 147 del D.Lgs n 267/2000 dal responsabile del settore II Economico-Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Esaminato

- il regolamento composto da 13 articoli;
- che gli articoli in esso contenuti non sono *contra legem*;

il collegio tutto ciò premesso ed esaminato

ESPRIME

Parere Favorevole ai fini dell'approvazione della proposta consiliare prot. 11961 del 21/06/2023 avente ad oggetto: "ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO E APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 4 DEL D. LGS. N- 23 DEL 14.03.2011

L'organo di revisione

Dott. Santo Palermo (*)

Rag. Giuseppe Tomasello (*)

Dott. Giuseppe Micale (*)

(*) firmato digitalmente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta ad oggetto: “Istituzione dell'Imposta di Soggiorno e Approvazione del relativo Regolamento Comunale ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011”, dotata dei prescritti pareri favorevoli.

Visto il verbale n. 78/2023, prot. n. 13200 del 10/07/2023, con il quale l'Organo di Revisione Economico Finanziaria ha espresso parere favorevole sulla proposta in oggetto.

Uditi gli interventi

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano dai Consiglieri presenti (n. 14 presenti – n. 2 (Guglielmo Fabiana – Bisconti Salvatore) assenti e votanti:

Favorevoli 14

Contrari 0

Astenuti 0

DELIBERA

- **Di approvare** la proposta ad oggetto: “Istituzione dell'Imposta di Soggiorno e Approvazione del relativo Regolamento Comunale ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011”, che, allegata, forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta ad oggetto: “Istituzione dell'Imposta di Soggiorno e Approvazione del relativo Regolamento Comunale ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011”, dotata dei prescritti pareri favorevoli.

Visto il verbale n. 78/2023, prot. n. 13200 del 10/07/2023, con il quale l'Organo di Revisione Economico Finanziaria ha espresso parere favorevole sulla proposta in oggetto.

Uditi gli interventi

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano dai Consiglieri presenti (n. 14 presenti – n. 2 (Guglielmo Fabiana – Bisconti Salvatore) assenti e votanti:

Favorevoli 14

Contrari 0

Astenuti 0

DELIBERA

- **Di approvare** la proposta ad oggetto: “Istituzione dell'Imposta di Soggiorno e Approvazione del relativo Regolamento Comunale ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011”, che, allegata, forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue

Il Presidente

F.to Dott. Marco Martorana

Il Consigliere Anziano


F.to Domino Pietro

Il Segretario Generale

F. to Avv. Maria Letizia Careri

Copia conforme all'originale.

f.to IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Maria Letizia Careri



Ficarazzi, 12/09/2023

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____,

perché dichiarata immediatamente eseguibile ((art. 12, 2° comma, L.R. 44/91);

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Avv. Maria Letizia Careri

Ficarazzi li, _____

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

Che la presente deliberazione, su conforme attestazione dell'Addetto alla Pubblicazione, è stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal _____, N. _____ Reg. Pub., come prescritto dall'art. 11, comma 1, L.R. 44/91;

Il Responsabile
f.to Albo Pretorio

Il Segretario Generale
F.to Avv. Maria Letizia Careri